



## **Ordinanza concernente agevolazioni in materia di diritto ambientale in relazione al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 diritto ambientale)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 diritto ambientale del 5 giugno 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le domande di rimborso di cui all'articolo 3 capoverso 3 possono essere presentate mensilmente, ma al più tardi entro il 31 marzo 2022.

*Art. 7 cpv. 1<sup>bis</sup>, 1<sup>ter</sup> e 2<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Fatto salvo il capoverso 1<sup>ter</sup>, la durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 marzo 2022.

<sup>1ter</sup> Gli articoli 2 e 6 si applicano fino al 15 dicembre 2020.

<sup>2bis</sup> La durata di validità dell'articolo 3 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

RS ...

<sup>1</sup> RS 814.203

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr